

## **Infermieri Laureati ed Equipollenza del titolo accademico dell'Infermiere Professionale con diploma delle Scuole Professionali**

NORMATIVA SAMMARINESE

### LEGGE 5 OTTOBRE 2011 N.161

#### Art.1 (Finalità)

La presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n. 105, riforma, rivede ed aggiorna i titoli di studio necessari per l'accesso a posizioni di lavoro nell'amministrazione pubblica ed in particolare ai profili di ruolo previsti dalla specifica normativa, con l'obiettivo di rendere l'amministrazione costantemente aggiornata rispetto al continuo evolvere del sistema scolastico e del contesto sociale ed economico e di favorire l'erogazione di servizi sempre più qualificati all'utenza.

Art.3 (Allegati tecnici) 1. Nell'allegato n.1 sono classificati e codificati i titoli di studio con la previsione dell'ambito di utilizzo ai fini dell'accesso all'amministrazione ("Indirizzi per l'accesso"). 2. Nell'allegato n.2 è riportata la confluenza dei titoli di Scuola Secondaria Superiore del previgente ordinamento rispetto al nuovo impianto organizzativo in vigore dall'anno scolastico 2010/2011. 3. Nell'allegato n.3 è riportata la corrispondenza tra le classi di laurea (triennale) e le classi di laurea di primo livello, nonché l'elencazione delle classi di diplomi equipollenti. 4. Nell'allegato n.4 è riportata l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali. I diplomi di laurea di vecchio ordinamento sono equiparati alle 1 2 lauree specialistiche delle corrispondenti classi e alle lauree magistrali delle corrispondenti classi. La corrispondenza, indicata nell'allegato 4, di una laurea di vecchio ordinamento a più classi di lauree specialistiche e a più classi di lauree magistrali deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, qualora una delle lauree di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell'interessato farsi rilasciare, dall'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da produrre insieme al certificato di laurea, per partecipare a concorsi o altre forme di selezione, e comunque per l'accesso all'amministrazione pubblica.

### DECRETO DELEGATO 22 OTTOBRE 2014 n.165

#### Art. 5 comma 4.

Qualora, a seguito di mutamento del percorso scolastico o formativo si determini la modifica di titolo di studio previsto da PDR, il titolo di studio precedentemente previsto dallo stesso PDR mantiene la propria validità, ai fini dell'accesso al profilo medesimo, secondo le equiparazioni stabilite in conformità alla Legge 5 ottobre 2011 n.161, al Decreto Delegato 5 maggio 2005 n.70 e alle specifiche normative di settore che disciplinano i titoli di studio.

Allegato Profilo di Ruolo

### **INFIERMERE (INF) DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROFILO**

L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza generale infermieristica, curativa, palliativa e riabilitativa che è di natura tecnica, relazionale ed educativa. L'infermiere svolge con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva utilizzando

metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza e perseguendo l'integrazione multi-professionale.

Le sue attività, collegate alle funzioni della UO di assegnazione / attribuzione, implicano:

- responsabilità nelle attività di competenza, che richiedono compiti complessi, il conseguimento di risultati importanti in termini di salute dell'individuo e della collettività, capacità di lavorare in equipe multidisciplinare, rapportandosi anche con altre UO, e supervisione di personale che svolge attività ricorrenti e moderatamente complesse;
- buone capacità professionali per l'autonomo esercizio della professione correlata all'attività della UO, a supporto dei medici per un' corretta ed appropriata assistenza infermieristica.

L'infermiere:

- partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
- identifica e risolve i problemi che coinvolgono l'assistenza infermieristica (problem solving);
- verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura.
- partecipa proattivamente all'elaborazione di strumenti di pianificazione, gestione, monitoraggio, verifica e miglioramento dell'assistenza e dei flussi informativi e di tracciabilità delle attività e percorsi assistenziali effettuati;
- garantisce la corretta effettuazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche;
- utilizza strumenti complessi, anche informatici, funzionali all'esecuzione delle attività di competenza, curandone il regolare funzionamento;
- opera controlli sulla propria attività, su quella dell'eventuale personale coordinato e sui processi operativi in essere, al fine di perseguire criteri di efficienza ed efficacia e limitare errori operativi che possono influire sulla sicurezza del paziente nella logica del miglioramento continuo;
- orienta il proprio comportamento al rispetto della riservatezza dei dati e dei pazienti;
- possiede elevate capacità di adattamento e flessibilità in tutte le situazioni di lavoro;
- possiede buone capacità di comunicazione interna (con i professionisti sanitari) ed esterna (con pazienti e familiari);

- individua ed attua forme e modalità per garantire la circolazione delle informazioni, la generalizzazione delle esperienze e, anche per il tramite di queste, la crescita professionale del personale coordinato;

- agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri professionisti sanitari e sociali e con gli operatori coinvolti nei processi di cura ed assistenza;

- per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;

- contribuisce alla formazione del personale di supporto, progetta in autonomia e collaborazione studi di ricerca nell'ambito dell'assistenza infermieristica, può effettuare attività di docenza ed aggiorna le proprie competenze professionali attraverso percorsi certificati di formazione permanente;

- **Per l'area delle cure territoriali e ambulatoriali specialistiche** (cronicità, sanità pubblica, comunità e fragilità)

- Gestisce i bisogni socio-sanitari e sanitari delle persone nelle cure territoriali con un approccio integrato, gestisce il processo infermieristico nell'ambito della continuità assistenziale, comunità e domiciliarità.

- **Per l'area di degenza:**

Gestisce gestire l'assistenza in degenza, gestisce l'assistenza negli ambulatori di follow-up, gestisce la pre-ospedalizzazione e percorsi perioperatori.

- **Per l'area critica e dell'emergenza-urgenza:**

- In emergenza e urgenza: gestisce l'intervento di emergenza, gestisce l'intervento nel contesto extraospedaliero, garantisce la presa in carico del paziente attraverso il triage ospedaliero, garantisce l'intervento assistenziale nel contesto del DEA, garantisce l'assistenza in età pediatrica in emergenze-urgenza, garantisce l'intervento nelle maxiemergenze.
- In Terapia intensiva: gestisce i percorsi assistenziali in terapia intensiva, gestisce il trattamento sulla base di valori di monitoraggio e la terapia intensiva in un'ottica multi- professionale.
- In Blocco operatorio: gestisce l'assistenza in sala operatoria

- **Per le attività di coordinamento dei centri per la salute e delle attività specialistiche:**

- programma, organizza, gestisce e valuta (a) i piani di lavoro delle diverse figure in relazione agli obiettivi definiti ed alle risorse assegnate e (b)

l'articolazione dei turni di servizio del personale assegnato in coerenza con le attività; o garantisce il coordinamento organizzativo delle risorse umane (infermieri/professioni sanitarie e OSS) assegnate alla UO, al fine di coniugare la specificità professionale con il raggiungimento degli obiettivi assistenziali, nel rispetto dell'integrità della persona;

- contribuisce allo sviluppo e alla valorizzazione del personale di appartenenza attraverso il costante aggiornamento delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali, l'articolazione dei turni di servizio;
- verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura.

## TITOLI E REQUISITI

Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche.

Vedi Legge 69/2004 e succ. modifiche e Decreto 70/2005 e succ. modifiche.

Per svolgere le attività nelle aree specialistiche identificate (**area delle cure territoriali e ambulatoriali specialistiche, area di degenza, area critica e dell'emergenza, coordinamento dei centri per la salute e delle attività specialistiche**) è necessario che l'infermiere sia in possesso di conoscenze cliniche specifiche e di capacità per fornire specifiche prestazioni infermieristiche, certificate da corsi specifici post-base e/o da una valutazione delle competenze cliniche da parte dei responsabili/tutor di UO e adeguato periodo di inserimento.

## **Infermieri Laureati ed Equipollenza del titolo accademico dell'Infermiere Professionale con diploma delle Scuole Professionali**

NORMATIVA ITALIANA

### Art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. (Equipollenze)

1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.

*A seguito dell'entrata in vigore della legge Gelmini, in particolare l'articolo 17 comma 1 e 2, l'Infermiere Professionale che ha conseguito il "vecchio" diploma, può fregiarsi in tutto e per tutto anche del titolo di "dottore", essendo tale qualifica accademica espressamente attribuita dal legislatore (necessario il diploma di maturità quinquennale). (fonte [nursenews.eu](http://nursenews.eu) e [parerelegalegratis.it](http://parerelegalegratis.it))*

## **Equipollenza del diploma di infermiere professionale al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase**

Decreto Ministero della Sanità 27 luglio 2000  
Gazzetta Ufficiale 191 del 17 agosto 2000.

IL MINISTERO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETA

Art. 1 I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono

equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739

Sez. B titoli equipollenti Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 Infermiere professionale - D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982 D.U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2 L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata all'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gazzetta Ufficiale 195 del 22 agosto 2000.

"Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere pediatrico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" IL MINISTERO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETA

Art. 1 Il titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, è equipollente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministero della Sanità, 17 gennaio 1997, n. 70, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.